

Prato, 17 Ottobre 2023

Lettera informativa n. 30/2023

Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Vinicio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

OGGETTO:

SUPPLEMENTO

Speciale conversione Decreto Omnibus

Le notizie contenute nella presente lettera hanno carattere puramente informativo e non contengono dettagli necessari per assumere decisioni applicative

SPECIALE conversione Decreto Omnibus

IN GAZZETTA LA CONVERSIONE DEL C.D. DECRETO *OMNIBUS*

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 la L. 136/2023, di conversione del D.L. 104/2023, rubricato “*Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici*”, ribattezzato Decreto *Omnibus*.


Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

Riferimento	Contenuto
Articolo 5, commi 1-6	<p>Credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo nella microelettronica e Comitato tecnico per la microelettronica</p> <p>Viene introdotto, un credito d’imposta, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) 651/2014, per investimenti in progetti di R&S relativi al settore dei semiconduttori. Il credito d’imposta è alternativo al credito d’imposta Ires previsto dall’articolo 1, comma 200, L. 160/2019.</p> <p>A tal fine, sono stanziati rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 milioni di euro per il 2024; e - 130 milioni di euro gli anni 2025 - 2028. <p><u>Perimetro soggettivo</u></p> <p>Possono fruire del credito le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.</p> <p><u>Modalità di calcolo</u></p> <p>Il credito d’imposta è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell’articolo 25, § 3, Regolamento (UE) 651/2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti a decorrere dall’11 agosto 2023 e fino al 31 dicembre 2027.</p> <p>Ai fini della fruizione del credito d’imposta è necessaria la certificazione delle attività di R&S, rilasciato da soggetti qualificati ex articolo 23, commi da 2 a 5, D.L. 73/2022.</p> <p>Inoltre il credito d’imposta è subordinato al rilascio di certificazione attestante l’effettivo sostenimento dei costi e la loro corrispondenza alla documentazione contabile rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non soggette alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8, D.Lgs. 39/2010.</p> <p><u>Utilizzo del credito</u></p> <p>Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi. Non si applicano i limiti di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007, e - all’articolo 34, L. 388/2000.
Articolo 11	<p>Misure urgenti per le produzioni viticole</p> <p>Viene concessa la possibilità, per le imprese agricole, che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole, e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, di poter accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5, comma 2, D.Lgs. 102/2004, in deroga a quanto previsto dal successivo</p>



Professionisti Associati
Prato

	<p>comma 4, con cui è prevista l'esclusione dalle agevolazioni per i danni alle produzioni e alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione.</p> <p>La ripartizione delle somme è effettuata con Decreto Masaf, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi di peronospora.</p> <p>La ripartizione dell'importo da assegnare alle Regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9, D.Lgs. 281/1997, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità.</p> <p>Se la domanda concerne l'uva da vino, l'istruttoria comprende la verifica delle relative dichiarazioni di produzione di uva da vino della vendemmia 2023, ai sensi dell'articolo 185-ter, Regolamento (CE) 491/2009, e degli articoli 8 e 9, Regolamento (CE) 436/2009.</p> <p>Viene previsto che per il periodo vendemmiale relativo all'anno 2023, in considerazione dei danni causati da attacchi di peronospora alle produzioni viticole, le imprese agricole, in deroga all'articolo 31, comma 12, L. 238/2016, possono omettere l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta, ferma restando la condizione che almeno il 70% delle uve utilizzate siano state vendemmiate nell'annata 2023.</p>
Articolo 24	<p>Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica</p> <p>Viene nuovamente modificata la normativa concernente il c.d. <i>superbonus</i>, posticipando al 31 dicembre 2023 l'originario termine, fissato al 30 settembre 2023, per fruire dell'agevolazione in riferimento a lavori relative a edifici unifamiliari e/o villette, già avviati nel 2022, e all'ulteriore condizione, anche questa non modificata, che nel termine dello scorso 30 settembre 2022 fosse stato completato almeno il 30% delle opere complessive.</p>
Articolo 25	<p>Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), D.L. 34/2020</p> <p>Viene stabilito che, nel caso di crediti, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), D.L. 34/2020, non ancora utilizzati, risultanti non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui all'articolo 121, comma 3, D.L. 34/2020, l'ultimo cessionario è tenuto a comunicare la circostanza all'Agenzia delle entrate nel termine di 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Tali previsioni normative si rendono applicabili a decorrere dal prossimo 1° dicembre 2023. Se il fatto venga a conoscenza anteriormente al 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.</p> <p>La mancata comunicazione nei termini previsti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.</p> <p>Le modalità di comunicazione saranno stabilite con un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate.</p>
Articolo 26	<p>Imposta straordinaria sugli extraprofitti bancari</p> <p>Viene introdotta, per il solo anno 2023, in dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e del costo del credito una imposta straordinaria a carico delle banche, imposta che non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.</p> <p><u>Modalità di calcolo</u></p>



Professionisti Associati
Prato

L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40% sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del Conto economico della Banca relativo all'esercizio 2023 che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell'esercizio 2021.

L'ammontare dell'imposta straordinaria, in ogni caso, non può essere superiore allo 0,26% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale, determinato ai sensi dei § 3 e 4 dell'articolo 92, Regolamento (UE) 575/2013, con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio 2022.

Modalità di assolvimento

L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio 2023.

I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Assolvimento alternativo

In alternativa al versamento dell'imposta straordinaria, le banche possono destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023 a una riserva non distribuibile a tal fine individuata un importo non inferiore a 2 volte e mezza l'imposta calcolata. Tale riserva rispetta le condizioni previste dal Regolamento (UE) 575/2013 per la sua computabilità tra gli elementi del capitale primario di classe 1. In caso di perdite di esercizio o di utili di esercizio di importo inferiore a quello del suddetto ammontare, la riserva è costituita o integrata anche utilizzando prioritariamente gli utili degli esercizi precedenti a partire da quelli più recenti e successivamente le altre riserve patrimoniali disponibili. Si considerano destinati alla riserva non distribuibile gli utili destinati a riserva legale ai sensi dell'articolo 37, comma 1, D.Lgs. 385/1993. Qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, l'imposta, è maggiorata, a decorrere dalla scadenza del termine di versamento previsto, di un importo pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sui depositi presso la BCE, è versata entro 30 giorni dall'approvazione della relativa delibera.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Professionisti Associati